Sent. n. 92/2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SARDEGNA

In composizione monocratica nella persona del Giudice Unico Consigliere Dr. Tommaso Parisi, quale Magistrato a ciò delegato;

Visto il ricorso in materia di pensioni iscritto al nr. **25839** del Registro di Segreteria, promosso da F. I., nata a Omissis il Omissis, rappresentata e difesa dall'Avvocato Stefano Murino, presso il cui studio sito in Cagliari, Via Garibaldi, nr. 203, ha eletto domicilio, avverso l'INPS e la società Rete Ferroviaria Italiana s.p.a.;

Uditi, nella pubblica Udienza del 13.05.2025, il relatore Consigliere Tommaso Parisi, l'Avvocato Stefano Murino e l'Avvocato Paola Giuseppina Lipari per la società Rete Ferroviaria Italiana s.p.a., non rappresentato l'INPS;

Esaminati gli atti ed i documenti tutti della citata causa;

Visto il T.U. delle Leggi sulla Corte dei Conti approvato con il R.D. 12 luglio 1934 nr. 1214;

Visto il Decreto Legge 15 novembre 1993 nr. 453 convertito nella Legge 14 gennaio 1994 nr. 19;

Visto il Decreto Legge 23 ottobre 1996 nr. 543 convertito nella Legge 20 dicembre 1996 nr. 639;

Visti gli articoli 151 e seguenti del Codice della giustizia contabile di cui al Decreto Legislativo 26 agosto 2016 nr. 174;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Fatto e Diritto

La ricorrente, già dipendente dell'Azienda Autonoma Ferrovie dello Stato e poi dell'Ente Ferrovie dello Stato, lamenta con il presente gravame in riassunzione che l'INPS, nonostante l'inquadramento lavorativo conseguito dalla medesima quale Guardiano di passaggio a livello, con decorrenza giuridica ed economica dall'01.12.1975, in seguito alla Sentenza del Pretore del Lavoro di Cagliari nr. 807/99 del 31.03.1999, che determina effetti automatici anche sul trattamento di quiescenza, non ha provveduto alla riliquidazione della pensione in godimento, iscrizione nr. 00374829 categoria FS, che continua ad essere erogata in funzione del precedente inquadramento più basso di "manovale ad personam".

Dagli atti risulta che l'interessata ha prestato servizio presso la suddetta Azienda dal 1964 fino al 13.03.1983, nella veste di incaricata ai passaggi a livello non di ruolo, e, dal 14.03.1983, veniva inquadrata a ruolo con la qualifica di "manovale ad personam" con decorrenza giuridica dall'01.01.1979, ed economica dal 14.03.1983, conservando detta qualifica sino all'01.11.1990, anno in cui veniva collocata in quiescenza; la ricorrente, essendo risultata vincitrice del relativo concorso presso il Compartimento di Cagliari, adiva la Pretura alla sede per l'accertamento del diritto all'inquadramento nel livello retributivo superiore di Guardiano di passaggio a livello, non riconosciuta autonomamente dalla società Ferrovie dello Stato – Società di Trasporti e Servizi per Azioni subentrata al menzionato Ente, e con la prefata Sentenza otteneva la condanna della società in parola al descritto inquadramento ed al pagamento degli arretrati maturati. Ferrovie

dello Stato – Società di Trasporti e Servizi per Azioni, che nel 2001 assumeva la denominazione di Rete Ferroviaria Italiana s.p.a., tuttavia, non provvedeva al conseguente adeguamento correlato all'inquadramento superiore di parte attrice ai fini pensionistici.

Nell'atto introduttivo del giudizio la difesa della ricorrente ha dedotto la condotta inerte ed ingiustificata tenuta per molti anni dalle Ferrovie dello Stato s.p.a. e dall'INPS, chiedendo l'accertamento del diritto della propria assistita all'inquadramento ai fini pensionistici nei ruoli della citata società con la qualifica di Guardiano di passaggio a livello, e conseguente riliquidazione del trattamento pensionistico maggiorato con decorrenza dal mese di agosto 2000 e pagamento degli arretrati maturati dalla suddetta data, oltre interessi e rivalutazione.

Questa Sezione Giurisdizionale, con Ordinanze a verbale dell'11.07.2023 e del 16.01.2024, ordinava dapprima l'integrazione del contraddittorio con la società Ferrovie dello Stato Italiane s.p.a. e successivamente con la società Rete Ferroviaria Italiana s.p.a.; con Ordinanza istruttoria nr. 8/2024 del 17.01.2024 richiedeva all'INPS, non costituito in giudizio, una specifica relazione in merito alla situazione pensionistica della ricorrente, con particolare riferimento all'inquadramento lavorativo conseguito nel livello superiore, disponendo al riguardo specifici incombenti da svolgere nei confronti delle prefate società per l'acquisizione del fascicolo amministrativo della ricorrente, ed infine, con Ordinanza a verbale del 10.12.2024, disponeva che le menzionate compagini provvedessero ad inviare all'Istituto previdenziale tutta la documentazione amministrativa, retributiva e previdenziale in loro possesso e concernente l'interessata, allo scopo di

ricostruire con precisione la posizione contributiva della medesima.

La società Ferrovie dello Stato Italiane s.p.a. si è costituita in giudizio con memoria depositata in data 03.01.2024, nella quale, dopo una puntuale ed analitica ricostruzione storica del Gruppo Ferrovie dello Stato, ha eccepito, in via pregiudiziale, il difetto di legittimazione passiva, posto che, da un lato, la competenza quale Amministrazione ex datrice di lavoro della ricorrente spetta alla società Rete Ferroviaria Italiana s.p.a., dall'altro, la gestione del rapporto pensionistico compete unicamente all'INPS in quanto la Legge nr. 488 del 1999 ha soppresso, a far data dall'01.10.2001, il Fondo pensioni del personale delle Ferrovie dello Stato accentrato nel Ministero del Tesoro istituendo un apposito Fondo speciale presso l'Istituto previdenziale in parola, nonché in via preliminare la decadenza della ricorrente dal diritto di proporre l'azione giudiziale ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. nr. 639 del 1970 e la prescrizione parziale dei ratei di pensione antecedenti al mese di novembre 2009, muovendo dall'assunto che il primo atto interruttivo è costituito dal ricorso promosso dinanzi all'A.G.O. nell'anno 2014.

La società Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. si è costituita in giudizio con memoria depositata in data 20.11.2024, nella quale ha eccepito, in via pregiudiziale, il difetto di legittimazione passiva, posto che la gestione del rapporto pensionistico compete unicamente all'INPS in quanto la Legge nr. 488 del 1999 ha soppresso, a far data dall'01.10.2001, il Fondo pensioni del personale delle Ferrovie dello Stato accentrato nel Ministero del Tesoro istituendo un apposito Fondo speciale presso l'Istituto previdenziale in parola, nonché in via preliminare la decadenza della ricorrente dal diritto di proporre l'azione giudiziale ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. nr. 639 del

1970 e la prescrizione parziale dei ratei di pensione antecedenti al mese di novembre 2009, muovendo dall'assunto che il primo atto interruttivo è costituito dal ricorso promosso dinanzi all'A.G.O. nell'anno 2014.

L'INPS non si è costituito in giudizio e non ha fornito alcuna risposta a seguito della menzionata Ordinanza istruttoria rivolta all'Istituto previdenziale.

Ciò premesso, il ricorso si appalesa parzialmente fondato.

In via pregiudiziale, deve essere dichiarata l'estromissione dal giudizio della società Ferrovie dello Stato Italiane s.p.a. per difetto di legittimazione passiva, alla luce delle convincenti e condivisibili argomentazioni dedotte dalla citata compagine nella suddetta comparsa di costituzione, alle quali si formula espresso ed integrale rinvio senza necessità di ripercorrerle nuovamente nella loro interezza (ex multis Cassazione, SS.UU., nr. 642 del 2015).

Sempre in via pregiudiziale, deve essere invece dichiarata, diversamente da quanto opinato dalla difesa della compagine nella memoria di costituzione, la legittimazione passiva della società Rete Ferroviaria Italiana s.p.a., ormai definitivamente cristallizzata per il segmento temporale sino all'01.10.2001 in cui ha operato la società Ferrovie dello Stato – Società di Trasporti e Servizi per Azioni, considerato che il trattamento pensionistico della ricorrente è stato erogato con decorrenza dall'01.11.1990, quasi un decennio prima della costituzione del suddetto Fondo speciale presso l'INPS, con il precipitato che l'Ente ex datore di lavoro della nominata F., rappresentata nel presente giudizio dalla suddetta Rete Ferroviaria Italiana s.p.a., avrebbe dovuto porre in essere tempestivamente, dopo il suo collocamento a riposo e l'intervenuta

Sentenza del Pretore di Cagliari nel 1999, tutte le attività finalizzate all'inquadramento ai fini pensionistici nel livello superiore di Guardiano di passaggio a livello, permettendo l'aggiornamento del suo assegno di quiescenza in base alla più alta retribuzione riconosciuta definitivamente in via giudiziale.

La questione preliminare di decadenza a mente dell'articolo 47 del D.P.R. nr. 639 del 1970, non sollecita il favorevole scrutinio della Sezione e deve essere disattesa; al riguardo, preme evidenziare, dopo avere osservato che secondo la giurisprudenza assolutamente maggioritaria di questa Corte (ex multis Sezione Giurisdizionale Lazio, Sentenza nr. 425 del 2020) la fonte normativa in rassegna è applicabile esclusivamente al comparto delle pensioni private devolute alla giurisdizione dell'A.G.O., che comunque il diritto a pensione, di per sé, secondo l'orientamento consolidato e tralatizio del Giudice delle Leggi, è fondamentale, irrinunciabile ed imprescrittibile poiché legato a valori e principi di rango costituzionale, a tenore dell'articolo 38 della Carta, per cui sono soggetti a prescrizione quinquennale soltanto i corrispondenti ratei (ex multis Corte Costituzionale, Sentenza nr. 246 del 1992).

Venendo quindi al merito della questione controversa sottoposta alla cognizione di questo Giudice, nel contesto dell'articolata e pluriennale cornice ricostruttiva in rassegna, è indubbio che a beneficio della ricorrente, con l'inquadramento giuridico ed economico nella qualifica superiore di Guardiano di passaggio a livello, per effetto della menzionata Sentenza emessa da Pretore del Lavoro di Cagliari nr. 807/99 del 31.03.1999, che determina effetti automatici e diretti anche sul versante previdenziale, deve

essere riconosciuto il diritto alla riliquidazione del trattamento pensionistico in godimento in virtù dei parametri retributivi più favorevoli sicuramente conseguiti alla luce del giudicato dell'A.G.O., i quali si riverberano a cascata sull'importo dell'assegno di quiescenza spettante, non potendo certo costituire una causa giustificativa dell'ulteriore inattività da parte dell'Istituto previdenziale l'eventuale ed intuibile difficoltà nel reperimento a distanza di molti anni della documentazione amministrativa afferente all'interessata.

Del resto, reputa il Giudicante che dalla condotta inerte serbata dall'Istituto previdenziale convenuto, il quale non si è costituito in giudizio e non ha risposto all'Ordinanza istruttoria emanata da questa Corte, rimanendo completamente silente, possano essere indubbiamente desunti argomenti di prova contro il medesimo, a tenore dell'articolo 156, comma 3, del Codice di giustizia contabile, e, comunque, siffatta condotta assolutamente passiva sia, di per sé, già idonea a suffragare la completa acquiescenza manifestata dall'INPS rispetto al contenuto della domanda avanzata dalla ricorrente nel gravame.

In tale prospettiva, l'eccezione di prescrizione sollevata ritualmente dalla società Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. nella comparsa merita indubbiamente accoglimento, peraltro con il raggio d'azione più ampio di seguito tratteggiato; su tale versante, infatti, occorre sottolineare, in primo luogo, che le istanze promosse in via amministrativa dalla ricorrente a mezzo di legale risalgono alla data del 03.08.2010 e non sono state rinnovate entro la scadenza del successivo quinquennio, ed in secondo luogo, che con il ricorso promosso dinanzi all'A.G.O. nel 2014, deciso con Sentenza del Tribunale di Cagliari nr. 467 del 2020 che dichiarava il difetto di giurisdizione in favore di questa

Corte, l'interessata ha convenuto in giudizio le società Ferrovie dello Stato Italiane s.p.a. e Federservizi s.p.a., due compagini che tuttavia non hanno legittimazione passiva ai fini del rapporto pensionistico di parte attrice, per i motivi sopra lumeggiati, con la conseguenza che la precedente azione giudiziale non può dispiegare alcun effetto ai fini dell'interruzione della prescrizione in quanto indirizzata ad Enti incompetenti, poiché effettivamente non tenuti alla riliquidazione dell'assegno ed al pagamento delle somme dovute. In definitiva, tirando le fila delle prefate osservazioni, il primo atto interruttivo della prescrizione valido ed efficace deve identificarsi nella notifica all'INPS, avvenuta il 14.03.2023, del ricorso sottostante al presente giudizio, posto che l'Istituto previdenziale è certamente intestatario della legittimazione passiva in qualità di Ente che gestisce il Fondo speciale ex FS a decorrere dall'01.10.2001; ne discende, quale diretto corollario, che risultano prescritte tutte le maggiori somme afferenti ai ratei pensionistici anteriori alla data del 14.03.2018.

Per quanto esposto in narrativa, la Sezione accerta il diritto della ricorrente alla riliquidazione del trattamento pensionistico in godimento in virtù dei parametri retributivi più favorevoli conseguiti per effetto del giudicato dell'A.G.O., che dovrà essere disposta celermente dall'INPS con decorrenza giuridica dal collocamento in quiescenza e pagamento dei relativi arretrati maturati a decorrere dal 14.03.2018, oltre interessi e rivalutazione secondo Legge.

Compensate le spese solo con riguardo alla società Rete Ferroviaria Italiana s.p.a., per soccombenza reciproca, l'Istituto previdenziale deve essere condannato, applicando i parametri e le disposizioni di cui al D.M. nr. 55 del

2014, al pagamento delle spese a favore della ricorrente nella misura di Euro 3.000,00 (tremila//00), oltre accessori secondo Legge.

P.Q.M.

La Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Sardegna, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando

ACCOGLIE PARZIALMENTE

Il ricorso proposto da F. I. e, per l'effetto, accerta il diritto della ricorrente alla riliquidazione del trattamento pensionistico in godimento in virtù dei parametri retributivi più favorevoli conseguiti per effetto del giudicato dell'A.G.O., che dovrà essere disposta celermente dall'INPS con decorrenza giuridica dal collocamento in quiescenza e pagamento dei relativi arretrati maturati a decorrere dal 14.03.2018, oltre interessi e rivalutazione secondo Legge.

Condanna l'Istituto previdenziale al pagamento delle spese a favore della ricorrente nella misura di Euro 3.000,00 (tremila//00), oltre accessori secondo Legge.

Così deciso in Cagliari, nella Camera di Consiglio del 13.05.2025.

Il Giudice Unico

(f.to digitalmente Dr. Tommaso Parisi)

Depositata in Segreteria il 21/05/2025

Il Dirigente

(f.to digitalmente Dr. Paolo Carrus)